

Codice A18100

D.D. 25 marzo 2015, n. 736

R.D. n. 523/1904 - Pratica n. 2484 SNAM RETE GAS S.p.A. - Realizzazione di un nuovo attraversamento DN 200 (8") del rio Suttula in sostituzione dell'esistente, per il rifacimento dell'attraversamento del Canale della Cartiera Italiana, in comune di Serravalle Sesia (VC).

In data 23/01/2015, ns. protocollo n. 4281/A18100 del 27/01/2015, la Società SNAM RETE GAS S.p.A., ha presentato domanda di nulla osta idraulico e di concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo attraversamento del rio Suttula in sostituzione dell'esistente, nell'ambito della variante DN 200 (8") al metanodotto Trino-Vercelli e Romagnano-Borgosesia per rifacimento attraversamento Canale della Cartiera Italiana, in comune di Serravalle Sesia (VC).

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato rio Suttula, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. geol. Gianni Bernardo e del dott. ing. Salvatore Procopio.

I lavori in argomento consistono nella realizzazione dell'attraversamento in subalveo del rio Suttula, mediante tecnologia "trenchless", con utilizzo di macchina spingitubo o trivella.

In data 17/03/2015 è stato effettuato sopralluogo a cura di un funzionario del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/2/2001);
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- visti l'art.13 della L.R. 5/8/2002, n. 20 e l'art.1 della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011;
- viste le risultanze della relazione di compatibilità idraulica;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del R.D. n. 523/1904, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto, consistenti nella realizzazione dell'attraversamento in subalveo del rio Suttula, con posa tubo di protezione DN 400 (16"), nella

posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui al richiedente viene restituita copia vistata da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le buche per la realizzazione dell'attraversamento con tecnologia "trenchless" dovranno essere realizzate esternamente alla fascia di rispetto di 10 metri del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/03/2016. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità delle opere, in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta, mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di leggi.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 Dicembre 2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg ed al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli